

<b>PULITINTOLAVANDERIE artigianato</b>	<b>Divisore orario : 173 giornaliero: 26</b>
CCNL 16.07.2024	<b>Mensilità</b> 13
CCRL 26.03.2026	<b>Orario settimanale</b> 40

<b>Tabella valida dal 1° marzo 2026</b>		
<b>Cod. COVeneto: 1540</b>	<b>Cod. CNEL: V751</b>	<b>Cod. EBAV: AP</b>

**Tabella IMPRESE ARTIGIANE** che svolgono attività di: lavanderia, pulitura a secco, tintoria, smacchiatricie e stirerie

Livello	Qualifiche	Retrib. tabellare	I.R.R.	E.R.R. Interconf.	Indennità funzione	E.R.T. da 3/2026	Totale	
							Mensile	Orario
6s	Quadro	2.041,65	25,82	0,44	20,66	27,40	2.115,97	
6	Impiegato mansioni direttive	1.926,25	23,76	0,44		24,60	1.975,05	
5	Imp. concetto e intermedio	1.753,22	19,63	0,44		20,60	1.793,89	
4	Impiegato	1.617,68	17,04	0,44		17,40	1.652,56	
	Operaio specializzato provetto	9,35075	0,09850	0,00254		0,10058		9,55237
3	Impiegato d'ordine	1.550,83	15,49	0,44		16,00	1.582,76	
	Operaio specializzato	8,96434	0,08954	0,00254		0,09249		9,14890
2	Impiegato esecutivo	1.487,56	13,94	0,44		14,40	1.516,34	
	Operaio qualificato	8,59861	0,08058	0,00254		0,08324		8,76497
1	Ope. Com. (manovalanza/pulizie)	1.406,64	12,39	0,44		12,60	1.432,07	
	Ope. 1° ass. (solo x 9 mesi)	8,13087	0,07162	0,00254		0,07283		8,27786

<b>Trattamento economico</b>	<b>nota 1</b>
------------------------------	---------------

**Retribuzione Tabellare:** compone il Salario Minimo Nazionale Contrattuale (art. 32 CCNL) ed è costituita dai minimi previsti dal CCNL 16.07.2024. Da dicembre 2010 sono conglobati in un'unica voce paga base, contingenza ed EDR.

<b>Trattamento economico</b>	<b>nota 2</b>
------------------------------	---------------

**Incremento Retributivo Regionale (I.R.R.):** elemento della retribuzione istituito dal CCRL del 24.11.1995 nei valori decorrenti dal 1.12.1997. L'I.R.R. è un elemento costitutivo della retribuzione di fatto con effetto su ogni istituto economico diretto, indiretto e differito, TFR compreso e va indicato come voce distinta nel cedolino paga. Voce retributiva non corrisposta agli apprendisti (professionalizzanti e "dual") durante il periodo di apprendistato.

<b>Trattamento economico</b>	<b>nota 3</b>
------------------------------	---------------

**Elemento Retributivo Regionale (E.R.R.) interconfederale:** in vigore nei valori previsti dall'Accordo Interconfederale Regionale 23.08.1989. Voce retributiva da corrispondere a tutti i dipendenti, ivi compresi i lavoratori assunti con apprendistato professionalizzante, apprendistato di 1° o 3° livello (c.d. duale). Per i lavoratori non apprendisti con paga mensile l'importo è pari a 0,44 euro/mese, mentre per quelli con paga oraria è di 0,00254 euro/ora. Per gli apprendisti l'importo viene riconosciuto in misura fissa al 100% (0,44 euro/mese se paga mensilizzata o 0,00254 euro/ora se paga oraria), vale a dire non rapportata all'aliquota percentuale progressiva applicata alla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale.

<b>Trattamento economico</b>	<b>nota 5</b>
------------------------------	---------------

**E.R.T. (Elemento Regionale Territoriale):** a partire dalla retribuzione di marzo 2026, l'Elemento Regionale Transitorio (c.d. E.R.T.) viene consolidato e reso strutturale nel trattamento economico dei dipendenti, assumendo la denominazione di "Elemento Retributivo Territoriale" (sempre con acronimo E.R.T.). Dalla medesima decorrenza, rispetto alla precedente formulazione dell'istituto di cui al CCRL 14.12.2016, l'E.R.T. non è più erogato sulla base delle ore effettivamente lavorate (ed equiparate alle lavorate) nel mese, ma costituisce un elemento, non assorbibile, costitutivo della retribuzione di fatto con effetto su ogni istituto retributivo diretto, indiretto e differito, compreso il T.F.R. Continua ad essere indicato con voce distinta in cedolino paga. L'E.R.T. va riconosciuto ai dipendenti con le qualifiche di operaio, impiegato e quadro, ad esclusione degli apprendisti (professionalizzanti e dual) durante il periodo di apprendistato, ai quali spetta, pertanto, a decorrere dalla retribuzione del mese di conferma/passaggio in qualifica. Sono confermati gli importi, parametrati per i livelli di inquadramento, definiti dalla precedente contrattazione regionale (CCRL 14.12.2016).

<b>Trattamento economico</b>	<b>nota 6</b>
------------------------------	---------------

**Indennità funzione Quadro:** da riconoscere al personale con qualifica di quadro (art. 119 CCNL). L'importo dell'indennità di funzione può essere assorbito nel superminimo individuale fino al 50%.

<b>Trattamento economico</b>	<b>nota 7</b>
------------------------------	---------------

**Welfare aziendale su base contrattuale** per impiegati, operai, quadri e apprendisti professionalizzanti (no dual) riferito all'anno 2025 da assegnare entro il 12 luglio 2026 con annotazione nel cedolino paga di giugno 2026. Criteri di erogazione e importi sono definiti dall'art. 22 CCRL 26.03.2026.

<b>Trattamento economico</b>	<b>nota 8</b>
------------------------------	---------------

**Premio di Risultato Veneto (P.R.V.):** istituito dal CCRL 26.03.2026 per le annualità 2026, 2027 e 2028 e regolato da specifico accordo integrativo al CCRL. Il P.R.V., determinato sulla base della verifica degli indicatori individuati dall'accordo regionale da parte dell'impresa, va erogato annualmente in unica soluzione con la retribuzione di competenza del mese di ottobre degli anni 2027, 2028 e 2029. Ai fini dell'erogazione, non erogazione o erogazione ridotta del P.R.V., l'Accordo Regionale disciplina una specifica procedura per il tramite della Commissione Provinciale Premi Risultato e Welfare, la quale in base alla documentazione presentata dall'impresa, opererà una valutazione ai fini del riconoscimento in misura piena, ridotta o della non erogazione del Premio. Per espressa previsione contrattuale, il P.R.V. non potrà essere assorbito da nessun istituto retributivo di origine contrattuale o individuato ad personam tra datore di lavoro ed il/lavoratore/trice (trattamenti economici di natura retributiva o di welfare, superminimi compresi) ed è da intendersi, quindi, aggiuntivo al trattamento economico complessivo riconosciuto ai lavoratori. Viene inoltre prevista un'opzione welfare secondo la quale il lavoratore potrà optare per la destinazione dell'importo totale o ridotto del P.R.V. se dovuto, in un'unica soluzione, a prestazioni di welfare, ivi compresa la destinazione al fondo di previdenza complementare a cui è iscritto il lavoratore con conferimento del TFR, laddove siano messe a disposizione da parte del datore di lavoro che compilerà uno specifico allegato prima dell'erogazione del P.R.V.

**Previdenza complementare** **nota 9**

**Quota di adesione contrattuale a previdenza complementare** per impiegati, operai, quadri e apprendisti professionalizzanti (no duali) senza conferimento TFR a Fondo Pensione negoziale dell'artigianato (Solidarietà Veneto o Fonte). Criteri di versamento e importi sono definiti da art. 23 CCRL 26.03.2026.

**Contributo contrattuale veneto** per impiegati, operai, quadri e apprendisti professionalizzanti (no duali) iscritti ad un Fondo Pensione negoziale dell'artigianato (Solidarietà Veneto o Fonte) **con** conferimento TFR. Criteri di versamento e aliquota sono definiti dall'art. 19 CCRL 26.03.2026. Il versamento del contributo contrattuale è sempre dovuto dal datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che il lavoratore decida di attivare la contribuzione a proprio carico prevista dal CCNL. Il contributo contrattuale veneto assorbe il contributo a carico ditta (1%) previsto dal CCNL Area Alimentazione – panificazione

contributo datoriale da CCRL	1,8% calcolato su retribuzione utile per calcolo TFR
contributo lavoratore da CCNL	1,0% calcolato sulla retribuzione tabellare

Per approfondire: <https://www.informaimpresa.it/item/area-moda-chimica-contratto-collettivo-regionale-di-lavoro>

**Bilateralità** **nota 10**

**Quote di contribuzione EBAV e Sani.In.Veneto:** si vedano i rispettivi siti internet

**Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.)** per imprese non aderenti alla Bilateralità artigiana (**A. I. Regionale 04.12.2020 e A.I. Nazionale 17.12.2021**):

L'impresa che non versa la contribuzione di primo e secondo livello EBAV è tenuta ad erogare ai dipendenti l'elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a 30 euro lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.

Tale elemento incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, ad eccezione del TFR.

L'importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito (no riproporzionamento in caso di part-time o lavoro a chiamata).

Allo stesso modo, l'impresa non aderente a Sani.in.Veneto deve corrispondere il medesimo elemento retributivo sopra descritto. L'impresa che non versa la contribuzione al Fondo Sanitario è tenuta a corrispondere ai dipendenti l'importo di 25 euro lordi mensili a titolo di E.A.R.

Nel caso in cui l'impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.In.Veneto, non versando quindi le relative contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l'E.A.R. per un importo pari a 55 euro lordi mensili (€ 30 + € 25).

In aggiunta, l'impresa non aderente EBAV e/o Sani.in.Veneto risponde direttamente dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all'impresa le prestazioni EBAV e/o Sani.in.Veneto a cui avrebbero diritto e l'impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV e/o nomenclatore Sani.in.Veneto.

Dal 1° gennaio 2021, l'impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell'assunzione), l'informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell'Ente, nonché il nomenclatore Sani.in.Veneto, scaricabile dal sito del fondo.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento. L'azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.

L'impresa aderente ad EBAV e a Sani.in.Veneto e versante la relativa contribuzione assolve, invece, ad ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, potendo altresì accedere alle prestazioni ad essa dedicate.

**APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE***Assunzioni dal 14.12.2017 al 15.7.2024*

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La durata massima è determinata in relazione alla qualificazione da conseguire sulla base delle seguenti misure:

1° Gruppo (livelli 4°, 5°, 6°, 6°S): durata **5 anni**

2° Gruppo (livelli 3°): durata **5 anni**

3° Gruppo (livello 2°): durata **3 anni**

Per gli **impiegati amministrativi** la durata massima dell'apprendistato è **3 anni**

Per gli **impiegati tecnici** la durata è quella prevista dal rispettivo gruppo di inserimento

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali sotto riportate sulla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale. Spetta inoltre l'E.R.R. in misura intera (€ 0,44 mensili).

Gruppi	Semestri									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1°	70	70	75	75	85	85	88	93	93	100
2°	70	70	75	75	91	91	96	100	100	100
3°	70	70	75	96	100	100				

**Aumenti periodici di anzianità**

Il CCNL 16.07.2024 rivede la disciplina degli scatti di anzianità con riguardo agli apprendisti professionalizzanti assunti dalle imprese artigiane del settore tessile - moda dal 16 luglio 2024. Agli apprendisti professionalizzanti assunti fino al 15.07.2024 e in forza alla data del 16.07.2024 continua a trovare applicazione la disciplina degli aumenti periodici di anzianità vigente alla data di assunzione e fino al termine del periodo di apprendistato. All'atto del passaggio in qualifica, al lavoratore saranno integrati, sulla base della nuova qualifica conseguita, i valori degli aumenti periodici già maturati.

*Assunzioni dal 16.07.2024*

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La durata massima è determinata in relazione alla qualificazione da conseguire sulla base delle seguenti misure:

1° Gruppo (livelli 4°, 5°, 6° e 6° S): durata **5 anni**

2° Gruppo (livelli 3°): durata **5 anni**

3° Gruppo (livello 2°): durata **3 anni**

Per gli **impiegati amministrativi** la durata massima dell'apprendistato è **3 anni**

Per gli **impiegati tecnici** la durata è quella prevista dal rispettivo gruppo di inserimento

È riconosciuta al lavoratore una **riduzione** della **durata del periodo di apprendistato** nei seguenti casi:

- svolgimento di un periodo di tirocinio formativo e di orientamento al lavoro o di inserimento/reinserimento lavorativo di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro che assume con contratto di apprendistato professionalizzante;
- possesso al momento dell'assunzione di un titolo di studio post-obbligo attinente alla qualifica da raggiungere;
- possesso al momento dell'assunzione di una laurea attinente alla qualifica da raggiungere.

Per le ipotesi di cui alle lettere a) e b) la riduzione è pari a 6 mesi; mentre per la lettera c) è di 12 mesi. Le riduzioni non sono fra loro cumulabili e si applicano nella parte finale del periodo di apprendistato.

Il trattamento economico dell'apprendista è determinato dall'applicazione delle percentuali sotto riportate sulla retribuzione tabellare del livello di inquadramento finale. Spetta inoltre l'E.R.R. in misura intera (€ 0,44 mensili).

OPERAI e IMPIEGATI TECNICI										
Gruppi	Semestri									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1°	70	70	75	75	85	85	88	93	93	100
2°	70	70	75	75	91	91	96	100	100	100
3°	70	70	75	96	100	100				

**IMPIEGATI AMMINISTRATIVI**

Gruppi	Semestri									
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
	70	70	75	80	85	90				

**Aumenti periodici di anzianità**

Gli apprendisti professionalizzanti assunti a decorrere dal 16 luglio 2024 iniziano a maturare il biennio utile ai fini del primo scatto di anzianità dal 1° gennaio 2025. Gli apprendisti professionalizzanti assunti dal 1° gennaio 2025 (compreso) il biennio utile alla maturazione del 1° scatto inizia dalla data di assunzione, al pari di quanto avviene per i lavoratori non apprendisti.

L'importo dello scatto di anzianità è fissato in 6 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva.

Dal mese del passaggio in qualifica l'importo degli scatti maturato durante il periodo di apprendistato va rivalutato al valore previsto dal CCNL per il livello finale in cui è inquadrato il lavoratore al termine dell'apprendistato.

La frazione di biennio, in corso al momento del passaggio in qualifica, è utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico relativo al livello di inquadramento conseguito.

**Apprendistato professionalizzante con soggetti di età superiore a 29 anni e beneficiari di trattamenti di disoccupazione ai sensi dell'art. 47, c. 4, d.lgs. 81/2015**

A tale categoria di apprendisti è riconosciuto per l'intero periodo di durata del rapporto di apprendistato un trattamento economico pari alla percentuale più alta prevista dalle tabelle del CCNL per il livello di inquadramento finale (100%). Per la parte normativa, ivi compresa la disciplina dei profili formativi si applica la normativa dell'apprendistato professionalizzante prevista dal CCNL. Trovano inoltre applicazione le norme della contrattazione regionale in materia di rimborso della formazione interna assistita. (**art. 14 del CCRL 26.03.2026**)